



Statuto

CIRCOLO FOTOGRAFICO TIONESE

ART. 1

È costituita il 16 febbraio 2016 l'Associazione Culturale denominata: "**CIRCOLO FOTOGRAFICO TIONESE**" in Tione di Trento con sede sociale in un'aula del piano terra nell'edificio della "Scuola delle Professioni per il Terziario" UPT.

ART. 2

L'Associazione, senza fini di lucro, ha per scopo:

- promuovere soprattutto in ambito locale: iniziative fotografiche e documentaristiche, relative agli aspetti sociali, ambientali, in qualunque forma e indipendenza;
- recuperare il patrimonio fotografico e la storia del proprio ambiente;
- promuovere Corsi di Educazione all'Immagine, Corsi di Fotografia;
- organizzare Workshop fotografici specifici a tema con la collaborazione di esperti fotografi;
- promuovere, inoltre nell'arco d'ogni anno solare, una presentazione pubblica su tematiche varie (Mostra Fotografica o Videoproiezione), sia come lavoro di gruppo, sia singolarmente.

ART. 3

L'Associazione è composta da soci effettivi, sostenitori e onorari.

Sono soci **effettivi** coloro i quali hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo, hanno la possibilità di usufruire di tutto il materiale a disposizione dell'associazione.

Sono soci **sostenitori** coloro i quali contribuiscono finanziariamente all'attività dell'associazione, ma non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie;

Sono soci **onorari** coloro che, nel corso degli anni, hanno svolto attività all'interno dell'Associazione, ritenuta meritevole del Consiglio Direttivo.

ART. 4

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti (comunali, provinciali, statali, nonché da organi sovracomunali), di privati e di associazioni.

ART. 5

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo.

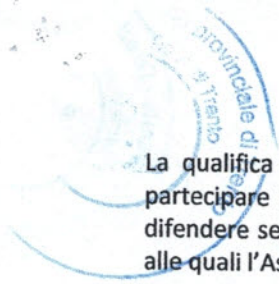
ART. 6

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

ART. 7

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.





ART. 8

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali della sede del Circolo Fotografico Tionese. Nonché di partecipare alle attività sociali, secondo le modalità stabilite da un Regolamento. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Istituzioni e Associazioni alle quali l'Associazione aderisce.

ART. 9

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie contenute in lettera raccomandata;
- b) per morosità: il socio, infatti, che non provvederà al pagamento della quota entro 30 gg. dalla scadenza, s'intenderà di diritto escluso dall'Associazione;
- c) per espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. (La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei soci. Il socio espulso non può più essere riproposto).

ART. 10

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno;

ART. 11

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo.

ART. 12

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione può essere convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

ART. 13

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci che siano in regola con il versamento della quota annua e in base all'art. 3 di questo statuto. Il socio potrà essere rappresentato da altri in assemblea tramite delega. Un socio può delegare un solo socio.

ART. 14

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 28 febbraio di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso.

ART. 15

La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci effettivi che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 20 gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 16

La convocazione dell'assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede dell'associazione almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione seguito da invito scritto o inviato via e-mail (posta elettronica) al domicilio dei singoli soci.

ART. 17

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci. Ai sensi dell'art. 21 C. Civ. e dell'art. 2369 C. Civ. la seconda convocazione può essere fatta a partire dal giorno successivo alla data della prima convocazione. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

ART. 18

Spetta all'assemblea dei soci:

- a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo predisposti del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo la cui composizione può essere variata con delibera assembleare anche in assenza del quorum previsto per le modifiche dello statuto;
- d) decidere sui problemi patrimoniali dell'associazione;
- e) ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo per la discussione e l'approvazione assembleare.

ART. 19

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazione, inoltre, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentano almeno la metà più uno dei soci.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri per l'anno 2016, mentre a partire dall'anno 2017, nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci il numero dei membri sarà portato a cinque, eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e un consigliere. Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno adottate a maggioranza.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri, senza formalità.

ART. 22

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) proporre all'assemblea l'esclusione dei soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;
- c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l'attività sociale;
- d) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue;
- e) fissare la data delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- f) programmare l'attività dell'associazione nel rispetto delle direttive dell'assemblea;
- g) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;
- h) curare l'ordinaria amministrazione, e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea del presente statuto, la straordinaria amministrazione.

ART. 23

Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale sia su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 C.C.

ART. 24

Il **Presidente** dirige l'Associazione e n'è il legale rappresentante.

Il **Vicepresidente** sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dal Presidente.

Il **Segretario** cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione.

Il **Tesoriere** cura l'amministrazione dell'Associazione e s'incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili. Provvede al rimborso delle spese dell'associazione, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo qualora queste siano superiori ad € 50 (cinquanta).

ART. 25

Tutte le controversie fra l'Associazione e i soci e fra i soci stessi sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, soci dell'Associazione, di cui due scelti dalle parti interessate e un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dello stesso.

Al Collegio sono demandanti i più ampi poteri istruttori e decisionali e il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto e dal Regolamento di disciplina.

La proposta di radiazione di un socio dell'Associazione deve essere comunicata al Presidente dell'Associazione per la successiva delibera del Consiglio Direttivo e ratificata da parte dell'assemblea generale dei soci. I soci, con l'accettazione dello statuto, s'impegnano alla presente clausola compromissoria.

ART. 26

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di raggiungere meglio gli scopi sociali.

ART. 27

L'Associazione potrà aderire con altre associazioni per scopi, sociali, culturali, ambientali, ma pur collaborando con loro, le decisioni saranno sempre indipendenti, questo per salvaguardare il fine e lo scopo dell'Associazione.

ART. 28

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta, se non in base a deliberazione, a maggioranza assoluta, dell'assemblea dei soci effettivi.

ART. 29

Eventualmente l'Associazione fosse sciolta, tutto il materiale archiviato, le attrezzature fotografiche e in dotazione, saranno donati ad una Associazione simile (ovvero un'associazione di carattere fotografico), su delibera espressamente votata all'interno del Consiglio Direttivo in essere.

ART. 30

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO:

Aggi. 25 MAR. 2016 al N. 163 Serie 3
per il quale allegato sono state liquidate e riscosse, sull'atto
stesso, G R A T U E FUNZIONARIO (*)

Renata Valenti

(*) firma del delegato al Direzione Provinciale

